



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 7421 del 2025,
proposto da

Comune di Ginosa, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso
dall'avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri
di Giustizia;

contro

La Capannina S.r.l., E.T. Edilizia e Turismo S.r.l., Bagno Cesena S.r.l.S., L.G.
S.r.l.S, Unione dei Comuni Montedoro, Admin 3 S.r.l., Ditta Individuale Andreula
Cosimo, Burrata Bar S.r.l., Canneto Beach di Marcello Corrente & C. S.a.s.,
Canneto Beach Snc, Cavecon S.r.l., Civiltà Futura Società Cooperativa Sociale,
Ditta Individuale D'Angelo Cosimo, D.M.D. S.n.c. di Mallardi Giuseppe & C. Snc,
G. Beach S.r.l., Ditta Individuale Galante Vincenzo, Giki Tourism S.r.l., Ro.Mat. di
Raimondi Matteo & C S.n.c., Hsg S.r.l., Lido Centrale – Piccola S.C.R.L., Lido
Centrale Società Cooperativa, Lido Orsa Minore di Scarati Giovanna, Lido
Zanzibar S.r.l., Mediterranea S.r.l.S., Ditta Individuale Mele Adriano,

Musicaeparole S.r.l., Od Multiservice S.r.l.S., Orcamar S.r.l., Perla dello Jonio S.r.l., Poseidone S.r.l., Rb Lido S.r.l.S., Rb Consulting S.r.l., Sarm S.r.l.S., Sud Platinum S.r.l., To Do Engineering S.r.l., Ditta Individuale Vadrucci Luigi, Ditta Individuale Viggiano Riccardo, Vismaf S.r.l.S., Whigest S.r.l., Marchetti Immobiliare S.r.l., Mcd S.r.l., Circolo Nautico Taras, non costituiti in giudizio; Lido Franco di Tigrato F. e Dorfler S. S.n.c., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sezione staccata di Lecce (Sezione Prima) n. 01208/2025;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Lido Franco di Tigrato F. e Dorfler S. S.n.c.;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 il consigliere Angela Rotondano e uditi per le parti gli avvocati Giuseppe Misserini e Danilo Lorenzo;

Premesso che è appellata la sentenza in epigrafe con la quale il Tar adito, dichiarate infondate le eccezioni in rito sollevate dall'Amministrazione resistente, ha in parte dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso e i motivi aggiunti a seguito dell'avvenuta aggiudicazione della gara in favore della società ricorrente ed in parte li ha accolti nei sensi di cui in motivazione, per l'effetto annullando i provvedimenti impugnati (tra cui, principalmente, la Deliberazione di

G.C. n. 198 del 17 ottobre 2024, la Determinazione dirigenziale n. 2441 del 15 novembre 2024, la Determina di aggiudicazione n. 35 del 27 marzo 2025), aventi ad oggetto la procedura selettiva finalizzata all'assegnazione delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative del territorio costiero comunale; Ritenuto che l'istanza cautelare proposta dal Comune appellante deve essere accolta, sussistendone i presupposti;

Considerato infatti che, impregiudicato ogni approfondimento in rito e nel merito, sussiste il *fumus boni iuris*, non apparendo *prima facie* manifestamente infondati i motivi proposti, in quanto:

- il Comune ha adottato gli atti impugnati adeguandosi sul piano conformativo ai principi vincolanti stabiliti dalla giurisprudenza in base ai quali *“le pubbliche amministrazioni, al fine di assegnare le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, devono applicare l'art. 12 della Dir. 2006/123/CE, costituendo la procedura competitiva, in questa materia, la regola, salvo che non risulti, sulla base di una adeguata istruttoria e alla luce di una esaustiva motivazione, che la risorsa naturale della costa destinabile a tale di tipo di concessioni non sia scarsa, secondo quanto sopra si è precisato in base ad un approccio che può essere anche combinato e deve, comunque, essere qualitativo”* (cfr. Cons. Stato, VII, 20 maggio 2024, n. 4480);

- non appare illegittimo, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l'affidamento diretto, in favore degli originari concessionari, delle concessioni sino al 15 settembre 2025 (o, comunque, sino alla data che sarebbe stata indicata nell'ordinanza balneare 2025) e, non già, sino all'assegnazione delle nuove concessioni, fermo il limite massimo del 30 settembre 2027: infatti, da un lato non appare irragionevole la fissazione nei bandi di un termine omologo per tutti i concessionari; dall'altro, la previsione del termine di scadenza delle concessioni in essere in data antecedente a quella di assegnazione delle nuove concessioni appare funzionale a garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni propedeutiche al subentro dei nuovi concessionari, fatte salve, per gli aggiudicatari delle

concessioni, le opportune valutazioni rimesse al Comune in sede di adempimenti esecutivi per evitare l'eventuale rimozione di opere nelle more della stipula degli atti che regoleranno il nuovo rapporto concessorio;

Considerato, quanto al *periculum in mora*, che sussiste, come rappresentato dal Comune, un danno grave e irreparabile per l'interesse pubblico, ai fini della concessione della cautela, in quanto la mancata conferma cautelare dell'impianto della gara comporterebbe l'interruzione della fase successiva all'aggiudicazione, finalizzata all'approvazione dei progetti per la realizzazione degli stabilimenti balneari degli operatori economici risultati vincitori, pregiudicando la conclusione della procedura di gara per l'affidamento delle concessioni demaniali marittime in tempo utile all'avvio della prossima stagione balneare;

Ravvisati giusti motivi per compensare le spese della presente fase cautelare, in ragione della complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 7421/2025) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.

Fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 10 marzo 2026.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Chieppa, Presidente

Daniela Di Carlo, Consigliere

Angela Rotondano, Consigliere, Estensore

Raffaello Sestini, Consigliere

Sergio Zeuli, Consigliere

L'ESTENSORE
Angela Rotondano

IL PRESIDENTE
Roberto Chieppa

IL SEGRETARIO